



# COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

## REVISORE DEI CONTI

**Verbale n. 18 del 24 Novembre 2022**

**Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui il Comune di Castellana Sicula detiene partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche - Anno 2022)".**

Il Revisore dei Conti Salemi Dott. Giovanni, ricevuta in data 24/11/2022 al proprio indirizzo email la proposta di deliberazione in oggetto trasmessa dal Responsabile del Settore Amministrativo,

### VISTI

- l'art. 239, comma 1, lett. b) n. 3 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" approvato con D.Lgs 19/08/2016 n. 175 e, nello specifico, le previsioni degli articoli 20 e 26, comma 11;
- lo Statuto e il Regolamento comunale di contabilità;
- l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31/12/2021, come risultante dalla medesima proposta (Allegato B alla proposta di deliberazione);
- il prescritto modello standard di rilevazione di cui alla Deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 1907/2017;
- il parere favorevole sotto il profilo della responsabilità tecnica rilasciato in data 23/11/2022 dal Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Vincenzo Scelfo;
- il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile rilasciato in data 23/11/2022 dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti;

### PRESO ATTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2021 l'Ente, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 175/2016, ha proceduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche con riferimento alla situazione al 31/12/2020;
- che il Comune di Castellana Sicula, alla data del 31/12/2021, partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1) **Alte Madonie Ambiente SPA** in Liquidazione, con una partecipazione dell'8,239%, con oneri a carico dell'Ente per il 2021 pari ad Euro 9,24;
- 2) **AMA Rifiuto è Risorsa** società consortile a responsabilità limitata, con una partecipazione dell'8,466% ed oneri a carico dell'Ente per il 2021 pari ad Euro 486.465,02 impegnati di cui Euro 435.969,32 pagati;
- 3) **SRR Palermo e Provincia Est** società consortile per azioni, con una partecipazione del 2,045% ed oneri a carico dell'Ente per il 2021 pari ad Euro 12.167,86 impegnati di cui Euro 10.148,49 pagati;

4) **SO.SVI.MA SPA**, con una partecipazione del 6,41% ed oneri per quota di servizio per il 2021 pari ad Euro 13.500,00;

- che l'Ente intende mantenere le anzidette partecipazioni motivandone la sussistenza dei presupposti di legge (partecipazioni obbligatorie ai sensi della L.R. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni nonché servizi resi che non possono essere internalizzati, per le società indicate ai numeri 1), 2) e 3); e perseguimento delle finalità istituzionali e completamento dei progetti in itinere per SO.SVI.MA SPA);

#### **PREMESSO**

- Che, come è noto, l'art. 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Decreto Legislativo n. 175/2016), prevede al comma 1 l'obbligo per le PP.AA. di effettuare, con cadenza annuale, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano le condizioni indicate nel comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

- che la disposizione in discorso non prevede che sul provvedimento con cui si attua l'adempimento in discorso (nel caso del Comune, una delibera di Consiglio) l'organo di revisione debba esprimersi; parimenti, da una lettura dell'art. 239, comma 1, lett. b), del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), l'ipotesi in discorso non è prevista fra quelle per le quali l'organo di revisione è chiamato a rendere il proprio parere.

- che, fra l'altro, con la presente proposta nessuna modifica viene proposta riguardo allo stato attuale, pertanto il parere reso dall'organo di revisione nella precedente occasione, deve ritenersi ancora valido.

- che, infine, l'art. 239 del TUEL prevede il parere dell'organo di revisione solo qualora l'Ente intenda proporre al Consiglio comunale la modifica delle modalità di gestione dei servizi o la costituzione di organismi in house o la partecipazione in organismi esterni.

- che, tuttavia, l'organo di revisione, pur non essendo direttamente investito dell'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri di azione connessi alla razionalizzazione delle società partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di una auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che inciderebbero sulle società con eventuali perdite gestionali;

Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto esprime

#### **PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione in oggetto invitando l'Ente a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese, nonché a verificare periodicamente i bilanci delle anzidette società vigilando, in particolar modo, sull'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale e attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Il Revisore Unico

Firmato Salemi Dott. Giovanni

